

Parere legale sull' una tantum contrattuale nel settore del credito

Di recente la Cassazione ha avuto modo di occuparsi della cd. *una tantum* contrattuale del settore del credito.

I rinnovi contrattuali del 1994 (impiegati) e 1995 (dirigenti) avvennero ad una notevole distanza di tempo dalla scadenza del precedente contratto collettivo.

Durante il periodo intermedio (cd. "*vacanza contrattuale*"), i lavoratori in servizio si videro congelare le loro retribuzioni.

All' atto della stipula del nuovo contratto collettivo (avvenuta mediamente circa due anni dopo) e della pattuizione delle nuove tabelle retributive, le parti contraenti si posero il problema della compensazione di quanto non percepito per il periodo intermedio della vacanza contrattuale.

Il problema venne risolto in due modi:

- a. per un primo periodo della vacanza venne erogata ai lavoratori una somma forfettizzata "*una tantum*", differenziata per grado e per anzianità;
- b. per un secondo periodo, invece, vennero pattuite delle vere e proprie nuove tabelle retributive, con decorrenza anteriore alla stipula del contratto collettivo e quindi con efficacia retroattiva, che portarono ad un ricalcolo degli stipendi arretrati già percepiti dai lavoratori per tale periodo.

Più precisamente la corresponsione della indennità *una tantum* suddetta è stata prevista:

- a. Quanto al personale impiegatizio dal CCNL 19/12/94, art. VIII, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 (1).

1) ART. VIII - PARTE ECONOMICA

A copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella riportata in allegato (all. n. 1 per l'Assicredito; all. n. 1 bis per Acri).

La determinazione della misura della erogazione in parola va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data del 31 dicembre 1993.

L'importo di cui sopra:

- va computato pro quota in relazione all'eventuale minor servizio retribuito nel periodo predetto;
- va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;

- b. Quanto al personale direttivo dal CCNL 22/06/95, art. 5, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995 (2)

- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.

Le Prati stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1995 per esaminare la possibilità di definire una nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per le Aziende.

Le tabelle del trattamento economico per il 1994 e per il 1995 sono quelle in allegato (all. nn. 2 e 3 per l'Assicredito; all. nn. 2 bis e 3 bis per Acri).

Gli importi dell'indennità di rischio di cui all'art. 41 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 51 per l'Acri) sono riportati nelle tabelle allegati nn. 4 e 5 per l'Assicredito, 4 bis e 5 bis per l'Acri; il secondo comma dell'art. 41 sopracitato è depennato; al primo comma dell'art. 51 del contratto nazionale 16 gennaio 1991 (Acri) è depennata la parola "annualmente".

La presente norma si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal servizio dal 1° gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

2) Art. 5

PARTE ECONOMICA

A copertura del periodo 1° luglio 1993 - 30 giugno 1995 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella riportata in allegato n.1 (di cui il 10% relativo al primo semestre del 1995).

Ciascuna Azienda potrà erogare, secondo altre forme e modalità - sentite comunque le Organizzazioni sindacali aziendali stipulanti - una quota parte dell'importo di cui sopra, nella misura massima di L.500.000, con imputazione all'intero secondo semestre 1995 e con conseguente trascinarsi per gli anni successivi in caso di imputazione a ticket pasto (e cioè L. 1.000.000 annue a partire dal 1° gennaio 1996) e, limitatamente a L. 200.000, in caso di imputazione a contributo assistenza sanitaria (e cioè L. 400.000 annue a partire dal 1° gennaio 1996).

La determinazione della misura della erogazione di cui al primo comma va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data del 30 giugno 1995.

L'importo di cui al primo comma:

- va computato pro quota in relazione all'eventuale minor servizio retribuito nel periodo predetto;
- va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell' A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.

Le tabelle del trattamento economico per il biennio 1° luglio 1995 - 30 giugno 1997 sono quelle riportate in allegato n.2.

Il personale direttivo assunto o nominato tale a far tempo dal 1° luglio 1995 beneficia del primo scatto biennale di anzianità dopo quattro anni a partire dalla data di assunzione o nomina; successivamente ha diritto ad ulteriori 6 scatti in ragione di ogni biennio di anzianità.

Le previsioni economiche di cui agli artt. 22, 23, 25 e 27 sono adeguate dal 1° gennaio 1995 come da tabella all. n. 3; il secondo comma dell'art. 23 sopracitato è depennato.

La questione venne così definita in sede sindacale per i lavoratori che erano in servizio al momento della firma del contratto collettivo.

I problemi per i pensionati

Per i pensionati, però, sono rimasti aperti alcuni problemi, sia di ordine retributivo che pensionistico, e precisamente:

1. I lavoratori collocati in pensione nel periodo di vacanza contrattuale, se incentivati all' esodo, non hanno percepito la suddetta *una tantum*, che invece hanno percepito – sia pure *pro quota* - i pensionati non “esodati”.
2. Sotto il profilo previdenziale vi sono due questioni, piuttosto complesse, su cui si è pronunciata la Suprema Corte:
 - 2.1. Se la somma erogata a titolo di *una tantum* per il periodo di vacanza contrattuale sia pensionabile, e quindi da computarsi nella base di calcolo della pensione, che nell' ipotesi contraria rimarrebbe invece calcolata sulla retribuzione congelata del precedente contratto collettivo;
 - 2.2. Se, di conseguenza, nei regimi previdenziali integrativi nei quali è prevista la “*clausola oro*“, ovvero il cd. “aggancio al pari grado in servizio”, i pensionati di data anteriore (alla scadenza del precedente contratto collettivo) possano invocare tale pensionabilità dell' *una tantum* per richiedere il ricalcolo dell' importo mensile della loro pensione.
 - 2.3. Infine, se i pensionati “*esodati*”, che non hanno quindi percepito l' “*una tantum*” possano, oltre a richiedere comunque il pagamento del suo importo (come sopra esposto sub 1), ottenerne in ogni caso il ricalcolo sulla pensione.

La pensionabilità dell' una tantum

Le norme contrattuali

Come si vede dal testo contrattuale integralmente riportato in nota, e qui di seguito trascritto per la parte più significativa, siamo in presenza di una regola e di una eccezione.

Infatti, si legge, l' importo erogato

- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell' A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.

La regola sarebbe quindi la non computabilità dell' importo, mentre come eccezione è previsto il suo inserimento nella retribuzione pensionabile, ma solo se si è presenza di una diversa disposizione di Statuto o di Regolamento.

La presente norma si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal Servizio dal 1° luglio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

I problemi sorgono per il fatto nessun regolamento poteva prevedere espressamente nella retribuzione pensionabile una voce così particolare come l' una tantum.

Abitualmente gli statuti e i regolamenti contengono un elenco delle varie voci retributive (stipendio, scala mobile, ecc.) e si differenziano soltanto per il carattere chiuso o aperto (tassativo od esemplificativo) della elencazione.

In pratica alcuni regolamenti contengono, dopo la elencazione delle varie voci specifiche, una clausola finale di chiusura, che fa genericamente rinvio ad ogni altra voce a carattere "continuativo".

L' interpretazione della Cassazione

In tale situazione la Cassazione ha stabilito che la voce corrisposta per una tantum, benché corrisposta in un'unica soluzione e con un solo pagamento, va "spalmata" per l' intero arco temporale della vacanza contrattuale a cui si riferisce.

Scrive testualmente la Cassazione (Cass. 8/5/04 n° 8786 e Cass. 7/4/04 n° 6820 Cass. 14/8/04 n° 15897/04) che devono includersi nella retribuzione pensionabile anche gli importi suddetti "in quanto trattavasi di erogazione a carattere continuativo anche se di fatto corrisposta posticipatamente, in dipendenza del ritardo con cui era stato raggiunto il nuovo accordo" (Cass. 7/4/04, n° 6820).

La una tantum quindi sembra essere pensionabile per gli statuti contenenti la norma generale di inserimento nella retribuzione pensionabile di ogni voce "continuativa", mentre va esclusa per quegli statuti che contengono solo un elenco tassativo.

Non si è infatti in presenza di un ricalcolo tabellare delle voci pensionabili, ma soltanto di una voce nuova che però va riferita ad un intero arco temporale continuativo, e viene erogata quale corrispettivo della avvenuta prestazione lavorativa.

Le conseguenze della pensionabilità

Nell' ipotesi - in presenza delle clausole sopraindicate - della pensionabilità dell' una tantum, questa potrà acquistare rilievo sotto un duplice profilo:

- 1) I soggetti collocati in pensione nell' arco della vacanza contrattuale remunerata con l' una tantum potranno richiedere il ricalcolo della pensione dal momento del pensionamento, con diritto ai relativi arretrati, e soprattutto al ricalcolo della pensione anche odierna e futura.
- 2) Negli ordinamenti nei quali è stato in vigore la cd. "clausola oro" (o aggancio al pari grado in servizio), anche i soggetti collocati in pensione in data anteriore al rinnovo contrattuale di cui ci stiamo occupando, avranno diritto al ricalcolo della loro pensione con riferimento a tale voce (l' una tantum) che è stata appunto riconosciuta pensionabile. Quest' ultima nostra affermazione richiede però due precisazioni:
 - a) L' aggancio al pari grado, ove previsto dagli Statuti, è stato riconosciuto valido solo per i Fondi integrativi privati (non agli ex esonerativi) e soltanto fino al 31/12/97, risultando poi abrogata dal 1°/1/98.
 - b) L' aggancio al pari grado per tale periodo risulta però poi generalmente assorbito dai successivi aumenti delle tabelle retributive ordinarie, riducendo quindi il diritto del pensionato al solo ricalcolo della pensione percepita per il periodo della vacanza contrattuale.

La eventuale prescrizione degli arretrati

Occorre verificare altresì il problema della eventuale prescrizione degli arretrati.

La questione si presenta complessa e dibattuta.

In tema di pensioni INPS la regola generale è quella della prescrizione decennale, in forza dell' art. 129 del R.D.L. 4/10/35 N. 1827 (Cass. - 25 luglio 2002 n. 10955).

In tema di pensioni integrative negoziali, invece, la Cassazione applica la prescrizione breve quinquennale: Cassazione 27 febbraio 1997 n° 1787 (C.R. Pisa) e Cassazione 7 gennaio 2002 n° 81 (BNL).

Occorrerebbe quindi doverosamente concludere nel senso del termine di 5 anni di prescrizione, eventualmente (speriamo) da qualche racc. dei pensionati.

Resto a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento e porgo i migliori saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO

ALLEGATI

CCNL 19/12/94 - Impiegati

TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

ALLEGATO N. 1

ASSICREDITO

BASE 1992

	paga base	assegno di grado	scatti di anzianità	mensa	ex scala mobile
Quadro super	1.573.662	164.892	59.938	83.692	1.073.757
Quadro	1.573.662	0	59.938	83.692	1.065.075
Capo ufficio	1.024.096	386.287	59.938	83.692	1.054.033
Vice capo ufficio	1.024.096	277.426	59.938	83.692	1.042.189
Capo reparto o sezione	1.024.096	114.274	59.938	83.692	1.035.431
Impiegato 1^	1.024.096	0	59.938	83.692	1.029.052
Impiegato 2^/op.spec.	913.157	0	51.310	83.692	1.020.377
Capo commessi	816.812	47.607	41.938	83.692	1.017.538
Commesso/operaio	816.812	0	41.938	83.692	1.013.735

Guarda notturna	743.736	0	30.561	83.692	1.007.108
Pers.di fatica, custodia e pulizia	704.966	0	29.022	83.692	1.004.697

Corrispondente retribuzione media globale annua (Azienda Tipo) L. 42.494.000

Importo a copertura del 1993	
Importo medio: 1.330.000	
Quadro super	1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Quadro	1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Capo ufficio	1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Vice capo ufficio	1092.320 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Capo reparto o sezione	1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Impiegato 1^	927.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Impiegato 2^/op.spec.	848.838 + 33.447 per ogni scatto di anzianità
Capo commessi	815.093 + 27.331 per ogni scatto di anzianità
Commesso/operaio	781.314 + 27.331 per ogni scatto di anzianità
Guarda notturna	723.270 + 19.242 per ogni scatto di anzianità
Pers.di fatica, custodia e pulizia	702.623 + 18.692 per ogni scatto di anzianità

L'importo medio di cui sopra viene erogato a copertura del 1993, ripristinando i parametri 164/199 del contratto scaduto il 31.12.1992. L'importo stesso è computato nel T.F.R. e viene erogato anche ai cessati dal servizio dal 1/1/1993 con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, esodo incentivato.

Per il medesimo anno 1993, ai soli fini della base di calcolo delle tabelle 1994, le tabelle vengono incrementate del 4,2 % corrispondente a L. 1.785.000 medie annue.

ALLEGATO N. 1 BIS

ACRI

BASE 1992

	paga base	indennità di carica	scatti di anzianità	mensa	ex scala mobile 1.330.000
Quadro (per il grado superiore al minimo)	1.573.662	164.892	59.938	85.262	1.73.757
Quadro	1.573.662	0	59.938	85.262	1.065.075
Capo ufficio	1.024.096	386.287	59.938	85.262	1.054.033
Vice capo ufficio	1.024.096	227.426	59.938	85.262	1.042.189
Capo reparto	1.024.096	114.274	59.938	85.262	1.035.431
Impiegato grado superiore al minimo	1.024.096	0	59.938	85.262	1.029.052
Impiegato grado minimo	913.157	0	51.310	85.262	1.020.377
Capo commessi	816.812	47.607	41.938	85.262	1.017.538
Vice capo Commessi	816.812	29.040	41.938	85.262	1.016.067
Commesso	816.812	0	41.938	85.262	1.013.735
Operai	793.315		37.284	85.262	1.011.473
Guardia diurne e notturne	734.736	0	30.561	85.262	1.007.108
Pers.di fatica, custodia e pulizia	704.966	0	29.022	85.262	1.004.697

Corrispondente retribuzione media globale annua (Azienda Tipo) L. 42.494.000

	Importo a copertura del 1993				
	Importo medio:				1.330.000
Quadro (per il grado superiore al minimo)	1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità				

Quadro	1.317.278 + 39.013	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Capo ufficio	1.204.924 + 39.013	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Vice capo ufficio	1092.320 + 39.013	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Capo reparto	1.009.952 + 39.013	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Impiegato grado superiore al minimo	927.669 + 39.013	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Impiegato grado minimo	848.838 + 33.447	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Capo commessi	815.093 27.331	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Vice capo Commessi	798.203 27.331	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Commesso	781.314 + 27.331	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Operai	752.292 + 23.286	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Guardia diurne e notturne	723.270 + 19.242	per ogni scatto di anzianità
+-----+		
Pers.di fatica, custodia e pulizia	702.623 + 18.692	per ogni scatto di anzianità
+-----+		

L'importo medio di cui sopra viene erogato a copertura del 1993, ripristinando i parametri 164/199 del contratto scaduto il 31.12.1992. L'importo stesso è computato nel T.F.R. e viene erogato anche ai cessati dal servizio dal 1/1/1993 con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, esodo incentivato.

Per il medesimo anno 1993, ai soli fini della base di calcolo delle tabelle 1994, le tabelle vengono incrementate del 4,2 % corrispondente a L. 1.785.000 medie annue.

CCNL 22/06/95 - Direttivi

Allegato n. 1

Importo a copertura del periodo 1° luglio 1993 -30 giugno 1995

£. 5.000.000

+ £. 160.000 per ogni punto di maggiorazione

+ £. 148.000 per ogni scatto

(*) L'importo per il dirigente di livello minimo a scatto 0 è pari a quanto attribuito al funzionario a maggiorazione 12 con 9 scatti biennali di anzianità.

Allegato n. 2

Tabelle del trattamento economico dal 1 luglio al 31 dicembre 1995

Stipendio mensile	2.901.858	lire
scatto di anzianità	145.092	lire mensili, per ogni biennio di servizio prestato
indennità direttiva	1.516.563	lire mensili (per grado minimo di dirigente 4.702.852)
maggiorazione di grado	156.043	lire mensili, per ogni punto di maggiorazione
ind. di rappresentanza	583.146	lire mensili, per 12 mensilità